

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2006

**che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e Portogallo**

[notificata con il numero C(2006) 3700]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme e misure di controllo per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, inclusi l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.
- (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone <sup>(2)</sup>, prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (3) La Spagna ha informato la Commissione che la presenza del vettore è stata individuata in una serie di nuove aree periferiche alla zona soggetta a restrizioni.
- (4) Di conseguenza, la zona soggetta a restrizioni in Spagna deve essere estesa tenendo conto dei dati disponibili sull'ecologia del vettore e sull'evoluzione della sua attività stagionale.
- (5) Il Portogallo ha informato la Commissione che nessun virus ha circolato nei *concelhos* di Oleiros, Sertã e Vila de Rei da novembre 2005.

(6) Di conseguenza tali *concelhos* vanno considerati indenni dalla febbre catarrale degli ovini e, in base alla domanda motivata presentata dal Portogallo, soppressi dall'elenco delle zone soggette a restrizioni.

(7) È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/393/CE.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/273/CE (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 35).

## ALLEGATO

1. Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE l'elenco delle zone soggette a restrizioni nella *Zona E (sierotipo 4)* relativo alla Spagna è sostituito dal seguente:

«S p a g n a :

- Regione autonoma di Extremadura: province di Cáceres, Badajoz
- Regione autonoma dell'Andalucía: province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (*comarcas* di Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla
- Regione autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete (*comarca* di Alcaraz), Ciudad Real, Toledo
- Regione autonoma di Castilla y León: province di Avila (*comarcas* di Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (*comarcas* di Béjar, Ciudad Rodrigo e Sequeros)
- Regione autonoma di Madrid: provincia di Madrid (*comarcas* di Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanes).»

2. Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE l'elenco delle zone soggette a restrizioni nella *Zona E (sierotipo 4)* relativo al Portogallo è sostituito dal seguente:

«P o r t o g a l l o :

- Direzione regionale dell'Agricoltura dell'Algarve: tutti i *concelhos*
  - Direzione regionale dell'Agricoltura dell'Alentejo: tutti i *concelhos*
  - Direzione regionale dell'Agricoltura di Ribatejo e Oeste: *concelhos* di Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal
  - Direzione regionale dell'Agricoltura di Beira Interior: *concelhos* di Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão e Mação.»
-